SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

88A1274

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 marzo 1988, n. 81.

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I termini di regolarizzazione previsti dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, prorogati con i decreti-legge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353, sono ulteriormente prorogati fino al 30 settembre 1988.

2. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, il lavoratore straniero è tenuto a fornire prova all'autorità di pubblica sicurezza che il suo ingresso in Italia è avvenuto anteriormente alla data del 27 gennaio 1987.

Art. 2.

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,e comunque non inferiori a 24 ore settimanali».

Art. 3.

1. L'autorizzazione al lavoro di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:

a) della durata non inferiore a ventiquattro ore settimanali per i lavoratori adibiti ai servizi domestici, anche se effettuate presso più datori di lavoro;

b) a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

c) a domicilio, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 877, come modificata dalla legge 16 dicembre 1980, n. 858.

2. Si prescinde, nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, dall'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle liste, elenchi o registri previsti per i lavoratori italiani dalle sopraindicate normative.

Art. 4.

1. Per l'attività lavorativa di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, i datori di lavoro che abbiano provveduto o provvedano alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari sono tenuti anche al pagamento, secondo le disposizioni di cui al predetto comma 8, delle quote di contribuzione previdenziale e assistenziale relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assicurazione contro la tubercolosi, al trattamento economico di malattia e maternità.

2. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al 31 dicembre 1988.

Art. 5.

1. Restano validi gli atti, le procedure avviate e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 16 della legge n. 943/1986 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), è il seguente:

«Art. 16. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonché i datori di lavoro che,

alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro posizione.

2. Il servizio di cui all'articolo 3 tramite gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'ufficio provinciale del lavoro *rilascia l'autorizzazione al lavoro ai lavoratori* irregolarmente occupati e provvede ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle liste di collocamento.

4. La regolarizzazione di cui al precedente comma comporta il riconoscimento dei diritti di cui all'articolo 1.

5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore extracomunitario dimora potrà procedere al suo riconoscimento mediante atto notorio attraverso l'acquisizione contestuale di un congruo numero di testimonianze di cittadini italiani o provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste.

7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove dimorano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa. L'ufficio provinciale del lavoro procede alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.

8. L'attività lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione di cui al comma 1 è riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell'art. 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché dichiarati ai sensi del comma 1. [Per la proroga di cui al presente comma si veda il comma 2 dell'art. 4 della legge qui pubblicata].

9. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino l'esistenza di rapporti di lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data.

10. Il datore di lavoro che non ottemperi all'obbligo di cui al comma 1 *è punito con le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 2.* Il lavoratore straniero che non ottemperi al medesimo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 500.000».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 943/1986, così come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

2. L'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, può essere rilasciata anche per l'instaurazione *di una pluralità di rapporti che complessivamente* assicurino un'occupazione a tempo pieno, *e comunque non inferiori a 24 ore settimanali.*

3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. *Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) dell'articolo 5».*

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 16 della legge n. 943/1986 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), è il seguente:

«Art. 5. — 1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.

2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.

3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:

a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere *impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo* pieno;

b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;

c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.

3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a *specifiche esigenze organizzative*, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2.

5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

7. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

8. Il secondo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

«Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2».

9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-*bis*, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.

14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 300.000.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.

16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma 17 in attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano ai seguenti settori:

a) istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale;
b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza;
c) attività di culto, formazione religiosa ed attività similari;
d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;
e) credito, per il solo personale ausiliario;
f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;
g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso.

18. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere disposta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 16 ad altri settori in cui l'attività lavorativa è caratterizzata da un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.

19. Con la medesima decorrenza di cui al pecedente comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 1 dell'articolo 7 del predetto decreto-legge non può essere inferiore al 5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

20. In attesa del riordino generale della materia nel settore dell'istruzione prescolare, non trova applicazone nel settore stesso la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984».

— La legge n. 877/1973 reca: «Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio». La legge n. 858/1980 reca: «Interpretazione autentica e modificazione dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio».

Nota all'art. 4:

Per il testo dell'art. 16 della legge n. 943/1986 si veda la precedente nota all'art. 1.

Nota all'art. 5.

I DD.LL. n. 154/1987, n. 242/1987 e n. 353/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987, n. 199 del 27 agosto 1987 e n. 253 del 29 ottobre 1987), recavano lo stesso titolo della legge qui pubblicata.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1874):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dai Ministri dell'interno (FANFANI) e del lavoro (FORMICA).

Assegnato alla XI commissione (Lavoro) in sede legislativa il 16 dicembre 1987 con pareri delle commissioni I e III.

Esaminato dalla XI commissione il 20 gennaio 1988 e approvato il 4 febbraio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 843):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro) in sede deliberante il 18 febbraio 1988 con pareri delle commissioni 1ª e 3ª.

Esaminato ed approvato dalla 11ª commissione il 25 febbraio 1988.

88G0131

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 febbraio 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° marzo 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° marzo 1988, al prezzo di emissione di lire 99,25 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° settembre 1988, è pari al 5,80 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo, e nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzibne del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° settembre e al 1° marzo di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1988 e l'ultima il 1° marzo 1993.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1993, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° marzo 1988 e termineranno il giorno quattro dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 25 marzo 1988.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° MARZO 1988».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° MARZO 1988».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° MARZO 1988».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da L. 1.000.000: in rosso;

taglio da L. 5.000.000: in mattone;

taglio da L. 10.000.000: in azzurro;

taglio da L. 50.000.000: in celeste;

taglio da L. 100.000.000: in verde;

taglio da L. 500.000.000: in rosa;

taglio da L. 1.000.000.000: in giallo;

taglio da L. 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1988, valutati in L. 232.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1988
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 220

88A1255

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 febbraio 1988, n. 82.

Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee 19 luglio 1968, n. 1018, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. 41/5 del 23 luglio 1968;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 23 aprile 1970;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 30 maggio 1983, relativo alla disciplina del rilascio delle autorizzazioni internazionali e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto ministeriale 28 novembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1984, dal decreto ministeriale 5 dicembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984, dal decreto ministeriale 6 marzo 1985 e dal decreto ministeriale 15 ottobre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 1986;

Ritenuta l'opportunità, già indicata nelle premesse del citato decreto 18 maggio 1983, di adeguare la disciplina predetta alla prossima istituzione delle abilitazioni speciali previste dall'art. 16 della citata legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché di semplificare il sistema di assegnazione delle autorizzazioni per graduatoria e di facilitare l'accesso al mercato internazionale delle piccole imprese singolarmente e nelle forme di cooperative e consorzi;

Sentita la commissione consultiva sull'autotrasporto internazionale istituita con decreto ministeriale n. 12/1981 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981, e tenuto conto del suo parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali e tipi di autorizzazioni

Possono conseguire autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in conto terzi su strada le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che:

abbiano conseguito la speciale abilitazione al trasporto internazionale;

abbiano disponibilità di uno o più autotreni, autoarticolati o autoveicoli con capacità di carico superiore a 35 q.li e peso complessivo superiore a 60 q.li, provvisti di autorizzazione al trasporto per conto di terzi.

Nel presente decreto, per disponibilità s'intende quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto per conto proprio per le relazioni di traffico che lo richiedono ai sensi delle disposizioni internazionali

Le autorizzazioni internazionali sono rilasciate della Direzione generale M.C.T.C. e possono essere multilaterali o bilaterali.

Art. 2.

Ripartizione delle autorizzazioni multilateriali disponibili

Le autorizzazioni multilaterali ogni anno disponibili per l'area geografica della Comunità economica europea (multilaterali CEE) e per quella della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto esplicita domanda e secondo l'ordine delle due seguenti graduatorie:

A) per il 50% alle imprese non titolari di multilaterali che abbiano effettuato almeno 24 viaggi all'anno a carico nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, ovvero 100 viaggi di assegnazione negli ultimi due anni;

B) per il 50% alle imprese già in possesso di una o più multilaterali.

Se le multilaterali CEE o le multilaterali CEMT disponibili sono in numero dispari, le autorizzazioni in più sono assegnate alla graduatoria *B)*.

Se le ditte collocate in una delle due graduatorie sono meno numerose delle autorizzazioni disponibili, le autorizzazioni eccedenti sono assegnate alle ditte dell'altra graduatoria che seguono nell'ordine quelle già vincitrici. Le autorizzazioni, ancora disponibili dopo tale assegnazione, sono assegnate alle ditte che già ottengono un'autorizzazione, ripartite nelle due graduatorie come disposto dal primo comma del presente articolo, e così successivamente se sono ancora disponibili autorizzazioni.

Per il primo anno di applicazione del presente decreto le autorizzazioni CEMT disponibili verranno assegnate nella misura dei 2/3 alla graduatoria delle ditte già titolari di multilaterali e di 1/3 a quella delle ditte contemplate alla lettera *A)* del presente articolo.

Art. 3.

Formazione delle graduatorie

La graduatoria *A)* è formata attribuendo i seguenti punti:

1 per ogni veicolo di cui all'art. 1 in disponibilità della impresa richiedente ed in eccedenza rispetto al numero di autorizzazioni permanenti o assegnazione di 100 viaggi, anche per differenti relazioni di traffico, di cui l'impresa sia titolare;

0,4 per ogni anno, fino al quinto, di anzianità di esercizio dell'attività di trasporto merci su strada; 0,3 per ogni anno dal sesto al decimo; 0,2 per ogni anno dall'undicesimo al quindicesimo e 0,1 per ogni anno in più fino al ventesimo;

1 per ciascuna relazione di traffico per la quale l'impresa sia titolare di un'autorizzazione permanente o assegnazione di almeno 24 viaggi.

Le graduatorie di cui alla lettera *B)* del precedente art. 2 sono formate in base al quoziente dei percorsi a carico effettuati utilizzando autorizzazioni multilaterali

nel periodo 1° gennaio-30 giugno precedente la domanda ed il numero delle multilaterali possedute dall'impresa, ovvero 1° gennaio-30 settembre se richiesto sulla domanda.

Delle multilaterali «di breve durata», ossia suddivise in dodici autorizzazioni valide trenta giorni, si considerano i percorsi a carico effettuati con un numero di autorizzazioni non superiore ai mesi presi in considerazione per la graduatoria.

In entrambe le graduatorie, a parità di punteggio è preferita l'impresa con maggiore anzianità di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato per l'esercizio dell'attività di trasporto per conto di terzi.

Le graduatorie sono approvate con decreto ministeriale ed hanno validità fino all'approvazione di quelle successive.

Art. 4.

Esclusione dalle graduatorie

Non è inclusa nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli 2 e 3 l'impresa:

a) che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, non abbia in disponibilità veicoli in numero superiore a quello delle autorizzazioni permanenti o assegnazioni fisse di 100 viaggi; sarà tuttavia inclusa se nella domanda abbia indicato il numero e il tipo delle autorizzazioni bilaterali cui dichiari di rinunciare nel caso in cui ottenga un'autorizzazione multilaterale;

b) che, nell'anno di presentazione della domanda, abbia utilizzato una o più autorizzazioni multilaterali in misura insufficiente per il rinnovo;

c) che, nell'anno stesso, ovvero nell'anno precedente abbia ceduto, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 febbraio 1984, un'autorizzazione multilaterale;

d) che nell'anno stesso abbia conseguito per graduatoria autorizzazioni multilaterali;

e) cui sia stata inflitta la revoca di autorizzazione, a seguito di condanna penale nel triennio, ovvero ai sensi del primo comma dell'art. 10 nel biennio, precedente l'anno cui si riferisce la graduatoria;

f) cui sia stata inflitta la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi del successivo art. 10, nell'anno precedente quello cui si riferisce la graduatoria.

L'esclusione di cui al punto *d)* non opera qualora tutte le imprese in graduatoria ottengano autorizzazioni.

Art. 5.

Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa

Le autorizzazioni permanenti utilizzate per almeno due viaggi al mese nel periodo da considerare ai sensi del successivo art. 8, sentita la commissione consultiva costituita con il decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e successive modificazioni — di seguito indicata come commissione — sono rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi di numero non inferiore alla media mensile da considerare, moltiplicata per 14.

Sentita la commissione, la direzione generale stabilisce:

quando o per quali relazioni di traffico le autorizzazioni bilaterali permanenti sono trasformate in assegnazioni fisse di autorizzazioni a viaggio e viceversa, su domanda delle imprese legittimamente interessate;

il numero dei viaggi necessario per il rinnovo delle autorizzazioni permanenti, quello risultante dalla trasformazione e quello dell'assegnazione da trasformare in permanente.

Qualora un'impresa abbia effettuato due viaggi al mese in media su una relazione di traffico, con autorizzazioni a viaggio ottenute a qualsiasi titolo, può conseguire autorizzazioni fisse in misura non inferiore al 90% dei viaggi effettuati.

Art. 6.

Autorizzazioni bilaterali che non costituiscono assegnazioni fisse

Le autorizzazioni disponibili perché non impegnate da assegnazioni, il 10% delle quali è riservato alle cooperative e consorzi costituiti ed operanti da almeno due anni ed alle imprese che ne siano socie, sono rilasciate dalla Direzione generale della M.C.T.C. sentita la commissione che ne proporrà i criteri di rilascio.

Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti rispetto all'andamento delle richieste, le imprese che hanno già regolarmente utilizzato autorizzazioni avranno la precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.

Art. 7.

Presentazione delle domande

Le domande per ottenere l'inclusione nelle graduatorie per le autorizzazioni multilaterali, l'assegnazione di autorizzazioni a viaggio, la trasformazione di assegnazioni di viaggi in autorizzazioni permanenti o viceversa, nonché il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni permanenti, devono essere presentate al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Divisione 33, entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono le graduatorie, l'assegnazione ed il rinnovo. Se la domanda è inviata per raccomandata, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

All'atto della presentazione della domanda, l'impresa deve compilare in due copie il modulo AI-MECC, fornito dagli uffici della M.C.T.C., indicandovi tutti i dati relativi ai veicoli in disponibilità, alle autorizzazioni richieste e a quelle di cui l'impresa sia titolare. Una copia del modulo è presentata all'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per luogo di immatricolazione dei veicoli, l'altra, con timbro di ricevuta dell'ufficio provinciale stesso, deve essere allegata alle domande di cui sopra. Se dagli accertamenti i dati contenuti nei moduli risultano inesatti, si provvede alla rettifica dei dati, alla eventuale revoca delle autorizzazioni conseguite per effetto delle inesattezze nonché all'adozione delle sanzioni previste nel successivo art. 10.

I consorzi e le cooperative a proprietà divisa possono richiedere in nome e per conto dei propri associati le autorizzazioni, allegando documentazione del rapporto associativo.

Le domande per ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario o quando l'assegnazione sia stata esaurita possono essere presentate in ogni tempo e senza modello AI-MECC allegato, rispettando le altre disposizioni contenute nel presente articolo; esse tuttavia dovranno, almeno la prima volta in ogni anno, contenere l'indicazione dei veicoli in disponibilità dell'impresa richiedente, convalidata dal competente ufficio provinciale M.C.T.C.

Art. 8.

Valutazione dei requisiti delle imprese e dei viaggi effettuati

Le autorizzazioni sono assegnate tenendo conto dei requisiti posseduti dalle imprese al 30 settembre, quali risultano dal controllo dei dati contenuti nelle domande e nei moduli allegati.

Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni l'impresa deve avere in disponibilità veicoli in numero almeno pari alle autorizzazioni permanenti o assegnazioni fisse di 100 viaggi, senza tener conto delle autorizzazioni necessarie per i transiti.

Ai fini dei rinnovi e delle assegnazioni sono valutati i viaggi effettuati, sulla relazione di traffico cui si riferisce la domanda, nel periodo 1° gennaio-30 giugno precedente la domanda stessa; se le autorizzazioni sono state rilasciate in epoca più recente, si valuta la media mensile dei mesi successivi al rilascio.

Per le imprese che ne fanno richiesta, il rinnovo è accordato in base alla media mensile di un più lungo periodo dello stesso anno solare.

L'utilizzo delle autorizzazioni permanenti trasferite ai sensi del seguente articolo può a richiesta dell'impresa acquirente, essere valutato nel periodo 1° luglio-31 dicembre dell'anno in cui l'autorizzazione è stata trasferita.

Sono valutati i viaggi in relazione ai quali l'impresa abbia restituito le autorizzazioni utilizzate con fogli statistici.

Non saranno valutati i viaggi la cui documentazione non appaia attendibile per mancanza dei timbri autentici delle dogane o perché i fogli statistici risultino alterati, inesatti o compilati dall'interessato in modo incompleto, ovvero qualora detta documentazione pervenga oltre i rispettivi termini di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

Quando, nei casi previsti dalla vigente normativa, sia stato chiesto il trasferimento di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi, su domanda contestuale o successiva possono essere trasferite anche autorizzazioni internazionali; nelle more del trasferimento delle autorizzazioni nazionali, all'acquirente saranno attribuite, provvisoriamente, le autorizzazioni internazionali cedute.

Ove nei casi previsti dal successivo art. 10, sia in corso un procedimento amministrativo o penale a carico del trasportatore cedente o cessionario, il trasferimento delle autorizzazioni, avuto riguardo alla gravità del fatto, può essere sospeso.

Art. 10.

Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Per accertate violazioni di disposizioni di legge o regolamentari, commesse nella presentazione delle domande e della documentazione allegata, nonché in relazione alla esecuzione di trasporti internazionali, possono essere adottati a carico delle imprese titolari delle autorizzazioni previste dal presente decreto, i seguenti provvedimenti:

1) diffida;

2) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di nuove autorizzazioni da due settimane ad un anno;

3) revoca delle autorizzazioni.

Le sanzioni previste dai numeri 2) e 3) del precedente comma possono concernere, secondo la gravità del fatto, le sole autorizzazioni relative alla relazione di traffico interessata dalla irregolarità ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.

In caso di ripetizione della stessa irregolarità entro un anno dalla data in cui è stata inflitta una sanzione, la nuova sanzione deve essere più grave di quella precedente.

Qualora le irregolarità abbiano rilevanza penale ed in relazione ad esse sia promossa azione penale, avuto riguardo alla gravità e alla natura del reato, il Direttore generale della M.C.T.C. può disporre la sospensione delle autorizzazioni dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le irregolarità.

Le sanzioni amministrative e le misure cautelari previste dal presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore generale della M.C.T.C.

Contro i provvedimenti di sospensione e di revoca è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, che decide con decreto sentito il parere della commissione.

Art. 11.

Imprese non titolari di autorizzazioni multilaterali

Per il primo anno di applicazione del presente decreto, le imprese contemplate dal punto *A)* del precedente art. 2, potranno produrre la domanda di partecipazione alla relativa graduatoria, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 12.

È abrogato il decreto ministeriale 18 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 3 febbraio 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 5:

Il testo del richiamato D.M. 4 dicembre 1981, agli articoli 3 e 4, dispone:

«Art. 3. — Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo precario e senza possibilità di rinnovo negli anni successivi, sentita una commissione composta da un dirigente della direzione generale, che la presiede, e da sei membri di cui quattro designati dalle confederazioni cui aderiscono le associazioni nazionali di categoria di cui all'art. 3, lettera *d)*, della legge 6 giugno 1974, n. 298, uno dalle associazioni delle cooperative di cui allo stesso art. 3, lettera *d)*, ed una delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di almeno tre membri.

Le delibere sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale quella votata dal presidente.

I compiti di segreteria sono affidati alla divisione 33 della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 4. — Entro il 31 dicembre 1981 il Ministro dei trasporti, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, stabilirà i criteri in base ai quali dovranno rilasciarsi le autorizzazioni e le altre modalità di funzionamento della commissione stessa».

88G0132

DECRETO 16 febbraio 1988, n. 83.

Autoservizi internazionali a carattere frontaliero aventi titolo al contributo finanziario previsto dalla legge 13 dicembre 1986, n. 877, recante interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 877;

Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 4 della stessa legge;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono considerati frontalieri gli autoservizi di linea internazionali autorizzati ai sensi del regolamento CEE n. 517 del 28 febbraio 1972 e della legge 8 aprile 1977, n. 144, ovvero concessi ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, ed in base ad accordi bilaterali, che non superino in linea d'aria i 50 chilometri per ciascuna parte della frontiera.

Art. 2.

1. Sono escluse le autolinee di giro di qualsiasi lunghezza, gravate di divieto di carico in territorio estero.

Art. 3.

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 1 del presente decreto, sono considerati autoservizi internazionali a carattere frontaliero e, quindi, ammessi all'erogazione del contributo di cui all'art. 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 877:

a) gli autoservizi di linea concessi sulla relazione Italia-Jugoslavia, di lunghezza totale non superiore a 200 chilometri, e con finalità non turistica;

b) gli autoservizi di linea interessanti il territorio della Repubblica di San Marino, purché con finalità non turistica e con facoltà di servizio locale in territorio italiano.

Art. 4.

1. Sono ammessi a contributo, con le modalità contenute nel decreto interministeriale che stabilisce i criteri di erogazione delle contribuzioni previste dalla legge in premessa, i seguenti autoservizi internazionali:

Courmayeur - Brides Les Bains
Oulx - Briançon
Aosta - Bourg St. Maurice
Sestriere - Briançon
Aosta - Martigny
Cavagnano - Mendrisio
Luino - Ponte Stresa
Tremezzo - Lugano
Brenno - Stabio
Varese - Lugano
Varese - Arzo
Marzio - Cadempino
Milano - Campione d'Italia
Ponte del Gallo - Ospizio Bernina
Livigno - Zernez
Varese - Lugano
Luino - Astano
Porlezza - Lugano
Sondrio - Livigno
Stresa - Lugano
Trieste - Pola
Trieste - Fiume
Pordenone - Postumia
Trieste - Cittanova
Trieste - Pirano
Trieste - Buje
Trieste - Capodistria
Trieste - Sesana
Cividale - Tolmino

2. Sono, altresì, ammesse a contributo tutte le autolinee interessanti il territorio della Repubblica di San Marino, aventi i requisiti di cui all'art. 3, lettera *b)*, del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 febbraio 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 877/1986 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Ai soggetti che esercitano autoservizi di linea nazionali di competenza statale ed autoservizi internazionali aventi carattere frontaliero, concessi ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, o autorizzati ai sensi del regolamento CEE n. 517/72 del 28 febbraio 1972 e della legge 8 aprile 1977, n. 144, nonché in base ad accordi bilaterali, il Ministro dei trasporti concede un contributo complessivo in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate negli anni di riferimento indicati nell'art. 2.

2. Per gli autoservizi ordinari già di competenza statale, trasferiti alle regioni a statuto ordinario o speciale, il contributo è concesso per il periodo dal 1° aprile 1972 fino alle rispettive date di decorrenza della competenza regionale.

3. Dal contributo sono esclusi gli autoservizi di gran turismo concessi ai sensi dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, provvede, con propri decreti, all'individuazione degli autoservizi internazionali a carattere frontaliero aventi titolo al contributo finanziario limitatamente al periodo per il quale è stato esercitato il servizio frontaliero».

— Il testo dell'art. 4 della medesima legge, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Per l'applicazione delle disposizioni recate dalla presente legge, è istituita una commissione, nominata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. La commissione è composta da:

a) il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che la presiede;

b) due dirigenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designati dal Ministro dei trasporti;

c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

d) un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Alla commissione partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali più rappresentative degli esercenti di autoservizi in concessione, designato dalla rispettiva associazione.

4. Per ciascun membro effettivo della commissione viene nominato un membro supplente, che può partecipare alle riunioni anche in presenza dello stesso membro effettivo, senza diritto di voto.

5. Le funzioni di segreteria sono esplicate da un dipendente del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

6. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri della commissione.

7. L'onere per il funzionamento della commissione fa carico allo stanziamento iscritto al cap. 1554 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

Note all'art. 1:

— Il regolamento CEE n. 517/72, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 67 del 20 marzo 1972.

— La legge n. 144/1977 concerne «Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri».

— La legge n. 1822/1939 concerne: «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata».

Nota all'art. 3:

Per il testo dell'art. 1 della legge n. 877/1986 si veda nelle note alle premesse.

88G0133

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Crotone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Crotone (Catanzaro) è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Crotone (Catanzaro) è accertato per i giorni 29 e 30 gennaio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

88A1236

DECRETO 15 marzo 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del primo e del secondo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bologna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista le note con le quali la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che l'astensione del personale dal lavoro provocata dalla ventilata presenza negli uffici di ordigni esplosivi, deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per gli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici distrettuali delle imposte dirette è accertato come segue:

In data 28 gennaio, 1° e 13 febbraio 1988:

primo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bologna.

In data 28 gennaio e 1° febbraio 1988:

secondo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

88A1237

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 febbraio 1988, n. 84.

Etichettatura speciale da applicare su sostanze e preparati pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi ed in particolare quanto disposto dagli articoli 5, 7 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 1147;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ed in particolare il punto 4) dell'art. 4;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1984 concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi-solventi;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1984 concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati classificati come pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi e affini ed in particolare quanto disposto nell'allegato II punto 1;

Decreta:

Art. 1.

Con il presente decreto sono stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura da applicare a cura dei fabbricanti e/o degli importatori e/o di chiunque altro provveda all'immissione sul mercato, sugli imballaggi di sostanze e di preparati pericolosi che per dimensioni ridotte non permettano una etichettatura conforme all'art. 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256, comma primo e secondo.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 è possibile optare tra le due seguenti modalità:

A) mantenere invariata la dimensione minima (52 × 74 mm) con l'adozione di una etichetta volante purché l'etichetta sia:

rigida o semirigida, non deteriorabile e resistente all'acqua e al prodotto contenuto;

saldamente legata al collo del contenitore o comunque in altro modo applicata al fine di evitarne il distacco;

B) utilizzare etichette, anche parzialmente fissate che, pur rispettando la superficie totale minima (di circa 38 cm^2) consentano di sviluppare tale superficie mante-

nendo la forma rettangolare, ma al di fuori dei limiti indicati dall'art. 7 della legge n. 256/74. Tale etichetta potrà aderire anche parzialmente, purché in maniera da evitarne il distacco, alla superficie dell'imballaggio che contiene la sostanza o il preparato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'interno
FANFANI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 5, 7 e 9 della legge n. 256/1974 è il seguente:

«Art. 5 [come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927]. — Le sostanze ed i preparati pericolosi debbono riportare sull'imballaggio ovvero su etichette appostevi le seguenti indicazioni in lingua italiana:

1) il nome della sostanza o del preparato: il nome della sostanza deve figurare sotto una delle denominazioni comprese nei decreti di classificazione di cui all'art. 3; il nome del preparato deve essere accompagnato dalla indicazione degli elementi atti ad individuarlo in base alla classificazione di cui all'art. 3;

2) la provenienza della sostanza o del preparato: devono essere indicati il nome e la sede dell'impresa produttrice o distributrice, ovvero dell'importatore;

3) I seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato:
esplosivo: una bomba che esplode (E);
comburente: una fiamma sopra un cerchio (O);
facilmente infiammabile: una fiamma (F);
tossico: un teschio su tibie incrociate (T);
nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn);
corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C);
irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi);
altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F);
altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T).

I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'art. 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione.

4) Un richiamo a rischi specifici derivanti dai pericoli di cui al numero 3): la natura dei rischi specifici che comporta la utilizzazione delle sostanze e dei preparati deve essere indicata con una o più frasi tipo conformi a quelle stabilite a norma dell'art. 6. Le frasi del tipo "altamente o estremamente infiammabile" o "facilmente infiammabile" possono non essere indicate quando ripetano una indicazione di pericolo utilizzata in applicazione del precedente numero 3). Non è necessario rammentare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili e infiammabili o comburenti, nonché per le sostanze nocive che non sono poste in libera vendita al dettaglio.

5) I consigli di prudenza pertinenti all'utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi da indicare con frasi tipo che sono riportate nell'allegato IV del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche. Qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio, i consigli di prudenza possono essere acclusi all'imballaggio stesso».

«Art. 7 [come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 1147/1977]. — Quando le indicazioni di cui all'art. 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere ai seguenti formati:

Capacità dell'imballaggio	Formato
Inferiore o pari a 3 l	almeno 52 × 74 mm
Superiore a 3 l ed inferiore o pari a 50 l	almeno 74 × 105 mm
Superiore a 50 l ed inferiore o pari a 500 l	almeno 105 × 148 mm
Superiore a 500 l.	almeno 148 × 210 mm

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie della etichetta ed essere di almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la sostanza.

L'etichetta non è obbligatoria quando l'imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalità di cui al comma precedente.

Le indicazioni, siano esse sull'imballaggio o sull'etichetta, devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le indicazioni dei pericoli, nonché il richiamo a rischi specifici, siano bene in vista.

I requisisti di etichettatura si considerano soddisfatti:

a) quando, nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o più recipienti interni, la confezione esterna è provvista di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme alla presente legge;

b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose ed all'art. 5, punti 1), 2) e 4), della presente legge.

In luogo dell'etichettatura conforme alle disposizioni internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose, è consentita l'etichettatura conforme alle disposizioni nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal territorio nazionale ».

« Art. 9. — Sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte non permettano una etichettatura conforme all'articolo 7, comma primo e secondo può essere applicata l'etichettatura prevista dall'art. 5 in altro modo adeguata.

Con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, saranno stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura nei casi previsti dal precedente comma.

Con le stesse forme i Ministri possono stabilire, in deroga ai precedenti articoli 5 e 7 che gli imballaggi di sostanze e preparati non esplosivi né tossici non debbano essere etichettati ovvero possano esserlo

in modo diverso quando contengono quantitativi di sostanze pericolose talmente limitati da non comportare alcun pericolo per i lavoratori ed i terzi».

— Il D.P.R. n. 1147/1977 reca: «Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea n. 75/409 del 24 giugno 1975, recante la quinta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose».

— Il D.M. 17 dicembre 1977 è stato pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1978.

— Il D.P.R. n. 927/1981 reca: «Recepimento della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi». L'art. 4 di detto decreto sostituisce i numeri 3), 4) e 5) dell'art. 5 della legge n. 256/1974, riportato nella precedente prima nota.

— Il D.M. 17 ottobre 1984 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984.

— Il D.M. 18 ottobre 1984 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984. Il paragrafo 1 dell'allegato II del predetto decreto è stato sostituito dal D.M. 22 febbraio 1988, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 17 marzo 1988.

Nota agli articoli 1 e 2:

Per il testo dell'art. 7 della legge n. 256/1974 si veda nelle note alle premesse.

88G0129

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione degli investimenti denominata «Previr», presentato dalla S.p.a. La Minerva vita e rami diversi, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 10 novembre 1987 della società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Previr»;

Vista la nota in data 25 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento presentato dalla società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Roma, per la gestione degli investimenti denominata «Previr» da applicare al solo contratto collettivo stipulato con il fondo di previdenza «Mario Negri».

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1212

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione degli investimenti denominata «Rivalutazione speciale per le polizze di capitalizzazione Cap. Riv.», presentato dalla società Cattolica di assicurazione, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 24 settembre 1987 della società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Rivalutazione speciale per le polizze di capitalizzazione Cap. Riv.»;

Vista la nota in data 11 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Rivalutazione speciale per le polizze di capitalizzazione Cap. Riv.», presentato dalla società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1213

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione degli investimenti denominata «Serie speciale», presentato dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 18 settembre 1987 della società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Serie speciale»;

Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Serie speciale», presentato dalla società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1215

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 marzo 1988.

Integrazione all'ordinanza n. 1356/FPC del 5 febbraio 1988, relativa alla modifica all'ordinanza n. 17 del 7 giugno 1984, concernente lo sgombero degli alloggi I.A.C.P. e privati, requisiti occupati dai terremotati nell'ambito del comune di Caserta e sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari occupanti. (Ordinanza n. 1380/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1987;

Vista l'ordinanza n. 17 del 7 giugno 1984, concernente lo sgombero degli alloggi I.A.C.P. e privati requisiti occupati dai terremotati nell'ambito del comune di Caserta e sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari occupanti, con la quale è stato delegato alla definizione delle relative attività il vice prefetto dott. Luigi Scialò, con l'ausilio del sindaco di Caserta e dell'Istituto autonomo case popolari di Caserta;

Viste le ordinanze n. 555/FPC/ZA del 6 giugno 1985, n. 569/FPC/ZA del 27 giugno 1985 e n. 570/FPC/ZA del 28 giugno 1985, pubblicate rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 17 giugno 1985, n. 184 del 6 agosto 1985 e n. 187 del 9 agosto 1985, con le quali si è conferita ulteriore efficacia ad una serie di ordinanze emanate nel corso della gestione stralcio o, comunque, attinenti ad iniziative da portare a definizione;

Vista l'ordinanza n. 1192/FPC del 6 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1987, con la quale è stata da ultimo prorogata, fino al 30 giugno 1988, l'efficacia delle ordinanze sopra citate;

Vista l'ordinanza n. 1356/FPC del 5 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1988, con la quale il prefetto di Caserta in luogo del dott. Luigi Scialò, dimissionario, è stato delegato allo svolgimento delle funzioni di cui all'ordinanza n. 17 del 7 giugno 1984;

Ravvisata la opportunità di disporre, attesa la molteplicità e complessità delle funzioni istituzionalmente facenti capo al predetto funzionario, la possibilità di subdelega delle funzioni di cui alla sopracitata ordinanza n. 17 del 7 giugno 1984;

Ravvisata nella persona del vice prefetto dott. Mario Savoia, già delegato ai sensi dell'ordinanza n. 11/FPC del 20 settembre 1983, allo sgombero degli alloggi I.A.C.P. nella provincia di Avellino, il funzionario idoneo, per l'analoga vasta esperienza accumulata in esecuzione del provvedimento dinanzi citato, a svolgere, in qualità di subdelegato, le funzioni di cui all'ordinanza n. 17 del 7 giugno 1984;

Dispone:

Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'ordinanza n. 17 del 7 giugno 1984, il prefetto di Caserta, delegato con ordinanza n. 1356/FPC del 5 febbraio 1988, può delegare totalmente o in parte il vice prefetto dott. Mario Savoia, fermi restando i poteri di direttiva, controllo ed annullamento connessi all'attribuzione delle funzioni delegate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1276

ORDINANZA 11 marzo 1988.

Modifica delle disposizioni recate dall'art. 1 dell'ordinanza n. 1353/FPC del 3 febbraio 1988 concernente la proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1204/FPC del 13 ottobre 1987: «Coordinamento tecnico delle opere in corso di realizzazione in Valtellina». (Ordinanza n. 1381/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987 n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1170/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1987;

Vista l'ordinanza n. 1204/FPC del 13 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1987;

Vista la nuova disciplina dettata dall'art. 12-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, concernente la nuova disciplina del compenso per lavoro straordinario;

Vista la circolare n. 4 in data 13 gennaio 1988, prot. n. 191764, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., che fissa i criteri per il contenimento della spesa per l'anno 1988;

Vista l'ordinanza 3 febbraio 1988, n. 1353/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1988 riguardante la proroga dell'incarico di «coordinamento tecnico delle opere in corso di realizzazione in Valtellina», affidato ai funzionari ivi nominati, nonché il particolare compenso dovuto ai medesimi per l'assolvimento dell'incarico in parola;

Ritenuto di dover rideterminare il compenso stesso ragguagliandolo, a decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sensi del citato decreto-legge n. 387/1987, a 95 ore di lavoro straordinario;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1, comma 3, dell'ordinanza 3 febbraio 1988, n. 1353/FPC citata in premessa, è così modificato: «Al medesimo personale è assegnato, con decorrenza 1° gennaio 1988, un compenso forfettario mensile pari a 95 ore di lavoro straordinario».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1277

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente e parte in conto capitale 1988.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo Comitato la ripartizione fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988;

Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalità previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto l'art. 5, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce il trasferimento diretto agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati dei fondi sia di parte corrente che di parte in conto capitale;

Considerato che, in attesa del decreto di scorporo della Croce rossa italiana dai servizi di assistenza sanitaria, occorre provvedere anche per il 1988 all'assegnazione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale in favore dell'ente;

Considerato che lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale previsto nel disegno di legge sulle «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», ammonta a lire 52.650 miliardi per la parte corrente e a lire 1.800 miliardi per la parte in conto capitale;

Considerato di dover porre a base della ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1988 — parte corrente — i criteri proposti dal Ministro della sanità e già adottati per l'assegnazione del Fondo sanitario nazionale 1987, armonizzati con le operazioni di riequilibrio contemplate dal metodo adottato;

Ritenuto, altresì, che nelle more dell'approvazione della legge finanziaria 1988, occorre procedere ad una ripartizione provvisoria del Fondo sanitario 1988 al fine di consentire il regolare svolgersi dell'attività del Servizio sanitario nazionale;

Considerata l'opportunità di accantonare, in attesa di puntuali indicazioni da parte del Ministero della sanità, una quota di parte corrente comprensiva delle somme per gli adempimenti di cui alla legge 7 agosto 1986, n. 462, e 16 marzo 1987, n. 115;

Ritenuto, sulla base del previsto programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, di cui al disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»; di dover destinare le quote del Fondo sanitario nazionale parte in conto capitale 1988, alle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle strutture sanitarie alle norme di sicurezza, nonché per acquisti di apparecchiature;

Viste le proposte del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1987;

Visti i pareri del Consiglio sanitario nazionale in data 9 dicembre 1987;

Tenuto conto che le citate proposte del Ministro della sanità e i pareri del Consiglio sanitario nazionale riguardano la ripartizione di lire 53.500 miliardi per il Fondo sanitario nazionale parte corrente 1988, a fronte dello stanziamento previsto dalla suddetta «legge finanziaria 1988» di lire 52.650 miliardi;

Ritenuto che la ripartizione del Fondo sanitario nazionale parte corrente 1988 può essere effettuata su un ammontare massimo di lire 52.650 miliardi;

Delibera:

1. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1988 — parte corrente — pari a 52.650 miliardi di lire è accantonata la somma di lire 973,6 miliardi in attesa dell'approvazione del disegno di legge sulle «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato» (legge finanziaria 1988).

La somma di lire 51.523 miliardi è ripartita, in via provvisoria, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano come indicato nell'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

È assegnata alla Croce rossa italiana, per l'anno 1988, la somma di lire 97 miliardi a valere sulla quota di parte corrente 1988 del Fondo sanitario nazionale.

Viene, altresì, ripartita tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di lire 56,400 miliardi a valere sulla quota vincolata di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1988, per la dislocazione sul territorio di 125 moduli di informatizzazione per la lettura automatica delle prescrizioni mediche con conseguente controllo dei comportamenti prescrittivi dei medici di base e dei servizi territoriali. Gli importi sono indicati nella tabella *B* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Ministro della sanita, entro il 30 giugno 1988 e, comunque, prima dell'erogazione del terzo trimestre 1988, proporrà al CIPE le eventuali variazioni nella ripartizione del Fondo che si rendessero necessarie a seguito dell'approvazione della citata legge finanziaria 1988.

2. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1988 — parte in conto capitale — pari a 1.800 miliardi di lire è accantonata, in attesa di puntuali indicazioni da parte del Ministro della sanità, la somma di lire 98 miliardi di cui 80 miliardi ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 879.

È assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di lire 1.678,030 miliardi per le esigenze di manutenzione straordinaria e di contrasto dell'obsolescenza tecnologica, con priorità per impieghi coerenti con le indicazioni della legge n. 595/85, secondo la ripartizione riportata nell'allegata tabella *C*, che fa parte integrante della presente deliberazione.

A valere sul Fondo sanitario nazionale 1988 — parte in conto capitale — è assegnata, altresì, la quota di lire 23.970.000.000 agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per le attività di manutenzione straordinaria e adeguamento strutture alle norme di sicurezza, nonché per acquisti apparecchiature.

La somma è ripartita agli istituti interessati secondo gli importi di cui all'allegata tabella *D*, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

TABELLA *A*

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE CORRENTE 1988

Regioni	Importi (in milioni di lire)
Piemonte	3.997.869
Valle d'Aosta	100.130
Lombardia	7.892.407
Provincia autonoma di Bolzano	393.847
Provincia autonoma di Trento	432.885
Veneto	4.013.215
Friuli-Venezia Giulia	1.271.449
Liguria	1.811.581
Emilia-Romagna	3.934.462
Toscana	3.437.696
Umbria	768.918
Marche	1.336.398
Lazio	5.016.302
Abruzzo	1.102.727
Molise	293.323
Campania	4.644.951
Puglia	3.330.735
Basilicata	480.940
Calabria	1.696.320
Sicilia	4.204.760
Sardegna	1.362.085
Totale	51.523.000

TABELLA *B*

FONDO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1988
RIPARTIZIONE QUOTE COMPLETAMENTO
INFORMATIZZAZIONE U.S.L. (LETTORI OTTICI)

Regioni	Quote FSN 1988 (in migliaia di lire)
Piemonte	4.060.800
Valle d'Aosta	451.200
Lombardia	8.121.600
Provincia autonoma di Bolzano	451.200
Provincia autonoma di Trento	451.200
Veneto	4.060.800
Friuli-Venezia Giulia	1.353.600
Liguria	1.804.800
Emilia-Romagna	3.609.600
Toscana	3.609.600
Umbria	902.400
Marche	1.353.600
Lazio	4.963.200
Abruzzo	1.353.600
Molise	451.200
Campania	5.414.400
Puglia	4.060.800
Basilicata	902.400
Calabria	2.256.000
Sicilia	4.963.200
Sardegna	1.804.800
Totale	56.400.000

TABELLA *C*

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE IN CONTO CAPITALE 1988

Regioni	Importi (in milioni di lire)
Piemonte	132.947
Valle d'Aosta	3.070
Lombardia	244.882
Provincia autonoma di Bolzano	12.575
Provincia autonoma di Trento	15.276
Veneto	157.974
Friuli-Venezia Giulia	49.207
Liguria	64.149
Emilia-Romagna	128.265
Toscana	111.618
Umbria	24.453
Marche	47.110
Lazio	132.368
Abruzzo	35.156
Molise	9.144
Campania	136.495
Puglia	123.545
Basilicata	15.309
Calabria	53.214
Sicilia	133.184
Sardegna	48.089
Totale . . .	1.678.030

TABELLA *D*

FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE IN CONTO CAPITALE 1988
RIPARTIZIONE QUOTE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PUBBLICO

Istituti	Importo assegnato (in milioni di lire)
Policlinico San Matteo - Pavia	4.384
Istituto Carlo Besta	764
Istituto tumori - Milano	1.317
Ospedale maggiore - Milano	5.106
Istituto infanzia Burlo Garofalo	1.613
Istituto Giannina Gaslini	2.130
Istituto tumori - Genova	90
Istituto ortopedico Rizzoli	1.306
I.N.R.C.A.	4.159
I.F.O.	1.084
Fondazione sen. Pascale	987
Istituto De Bellis	630
Ospedale oncologico - Bari	400
Totale . . .	23.970

88A1147

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 21 gennaio 1988.

Contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese per gli anni 1986 e 1987.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il terzo comma, lettera *b)*, dell'art. 20 della legge n. 675 del 1977, che demanda al CIPI il compito di determinare annualmente, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, l'ammontare di contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese;

Vista la proposta avanzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota del 25 settembre 1987 di fissare i contributi predetti, per il 1986 e 1987, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine degli anni precedenti;

Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, comunicato con nota del 2 novembre 1987;

Visto il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso in rapporto a quanto previsto dall'art. 33 della legge n. 416/1981 e comunicato con nota del 30 dicembre 1987;

Delibera:

I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese sono quantificati, per il 1986 e 1987 nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine, rispettivamente, del 1985 e del 1986.

Roma, addì 21 gennaio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A1146

DELIBERAZIONE 11 febbraio 1988.

Ammissione dei programmi industriali aeronautici della società Costruzioni aeronautiche Giovanni Agusta ai benefici della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi volti allo sviluppo e all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Vista la propria delibera del 15 aprile 1986 con la quale sono state impartite, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge anzidetta, le direttive per la concessione dei benefici alle imprese che si impegnano a realizzare, in concorso con partner esteri, programmi di sviluppo nell'industria aeronautica;

Vista la nota n. 955001-15/03 del 4 gennaio 1988 con cui il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 3, lettera *a)*, della legge n. 808/1985, del programma presentato dalla società Costruzioni aeronautiche Giovanni Agusta relativo allo svolgimento, in collaborazione con la società inglese Westland Helicopter, delle fasi di maturità, di industrializzazione, di avviamento alla produzione, di attività comuni riguardanti lo sviluppo della versione civile dell'elicottero EH 101;

Tenuto conto del parere espresso in data 9 dicembre 1987 dal Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 in ordine alla validità e al relativo livello tecnologico ed economico attribuibile al programma suddetto;

Considerato che la realizzazione del programma, per il quale è previsto, ai sensi dell'art. 3, lettera *a)*, della legge sopra richiamata, un intervento finanziario pari a 122.567,8 milioni di lire, comporta un sostanziale miglioramento tecnologico della società con effetti positivi anche nel settore avionico;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

È ammesso all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il programma presentato dalla società Costruzioni aeronautiche Giovanni Agusta riguardante lo sviluppo della versione civile dell'elicottero EH 101.

Roma, addì 11 febbraio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A1149

DELIBERAZIONE 11 febbraio 1988.

Ammissione dei programmi industriali aeronautici della società Fiat aviazione ai benefici della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi volti allo sviluppo e all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Vista la propria delibera del 15 aprile 1986 con la quale sono state impartite, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge anzidetta, le direttive per la concessione dei benefici alle imprese che si impegnano a realizzare, in concorso con partner esteri, programmi di sviluppo nell'industria aeronautica;

Vista la nota n. 955001-15/03 del 4 gennaio 1988 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta di ammissibilità ai benefici previsti dall'art. 3, lettera *a)*, della legge n. 808/1985, del programma della società Fiat Aviazione inteso a realizzare, nel quadro di un accordo di collaborazione internazionale, lo sviluppo e la produzione delle nuove serie di turboventole CF6-80C;

Tenuto conto del parere espresso in data 9 dicembre 1987 dal Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 in ordine alla validità e al relativo livello tecnologico ed economico attribuibile al programma suddetto;

Considerato che la realizzazione del programma, per il quale è previsto, ai sensi dell'art. 3, lettera *a)*, della legge sopra richiamata, un intervento finanziario pari a 31.991,8 milioni di lire, consente tra l'altro alla società nazionale di sviluppare un complesso di nuove tecnologie nel campo produttivo e di diversificare ed ampliare il proprio settore operativo anche con la messa a punto di sistemi elettronici di regolazione dei grandi motori civili;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

È ammesso all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il programma presentato dalla società Fiat Aviazione, relativo allo sviluppo e alla produzione delle nuove serie di turboventole CF6-80C.

Roma, addì 11 febbraio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A1150

DELIBERAZIONE 11 febbraio 1988.

Ammissione dei programmi industriali aeronautici della società Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio ai benefici della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi volti allo sviluppo e all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Vista la propria delibera del 15 aprile 1986 con la quale sono state impartite, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge anzidetta, le direttive per la concessione dei benefici alle imprese che si impegnano a realizzare, in concorso con partner esteri, programmi di sviluppo nell'industria aeronautica;

Visto, in particolare, l'art. 8 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, che prevede la concessione di benefici integrativi alle società aeronautiche che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbiano intrapreso programmi nel quadro di una collaborazione internazionale favorevolmente valutata dal CIPI ai fini dell'ammissione ai benefici di cui ai fondi previsti dall'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la nota n. 955001-15/03 del 4 gennaio 1988 con cui il Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 3, lettera *a)*, della legge sopra richiamata, il programma presentato dalla società Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio relativo alla preindustrializzazione del velivolo executive turboelica denominato P.180;

Visto il parere espresso in data 9 dicembre 1987 dal Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica in ordine al programma della società predetta;

Considerato che il programma P.180, proposto dalla Rinaldo Piaggio, è stato oggetto di esame da parte del Comitato nella seduta del 1° marzo 1985 ai fini delle determinazioni di cui all'art. 14 della legge 26 febbraio 1982, n. 46;

Ritenuto di aderire alla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato circa l'integrazione dei benefici attribuibili al programma della società;

Delibera:

È ammesso all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il programma presentato dalla società Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio relativo alla preindustrializzazione del velivolo executive turboelica denominato P.180.

Roma, addì 11 febbraio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A1151

DELIBERAZIONE 11 febbraio 1988.

Ammissione dei programmi industriali aeronautici della società Aeritalia - Società aerospaziale italiana ai benefici della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi volti allo sviluppo e all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Vista la propria delibera del 15 aprile 1986 con la quale sono state impartite, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge anzidetta, le direttive per la concessione dei benefici alle imprese che si impegnano a realizzare, in concorso con partner esteri, programmi di sviluppo nell'industria aeronautica;

Vista la nota n. 955001-15/03 del 4 gennaio 1988 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 3, lettera *a)*, della legge n. 808/1985, del programma presentato dalla società Aeritalia - Società aerospaziale italiana, relativo alla realizzazione, in collaborazione con la società francese Aerospatiale, del velivolo commuter denominato ATR72;

Tenuto conto del parere espresso in data 9 dicembre 1987 dal Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 in ordine alla validità e al relativo livello tecnologico ed economico attribuibile al programma suddetto;

Considerato che il programma, per la cui realizzazione la società ha chiesto, ai sensi dell'art. 3, lettera *a)*, della legge sopra richiamata, un intervento finanziario pari a 90.000 milioni di lire, mira al completamento della famiglia di aerei ATR, con effetti positivi sia sul piano dello sviluppo tecnologico e di mercato che sul piano del consolidamento del livello occupazionale nell'area meridionale;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

È ammesso all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il programma presentato dalla Aeritalia S.p.a. relativo alla realizzazione, in collaborazione con la società francese Aerospatiale, del velivolo commuter denominato ATR72.

Roma, addì 11 febbraio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A1148

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 50

Corso dei cambi del 14 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1228,300	1228,300	1228,50	1228,300	1228,300	1228,35	1228,400	1228,300	1228,300	1228,30
Marco germanico	740,610	740,610	740,75	740,610	740,610	740,55	740,500	740,610	740,610	740,60
Franco francese	217,900	217,900	217,95	217,900	217,900	217,90	217,900	217,900	217,900	217,90
Fiorino olandese	659,040	659,040	659,30	659,040	659,040	659,02	659 —	659,040	659,040	659,05
Franco belga	35,392	35,392	35,40	35,392	35,392	35,39	35,403	35,392	35,392	35,39
Lira sterlina	2281,200	2281,200	2282,50	2281,200	2281,200	2281,25	2281,300	2281,200	2281,200	2281,20
Lira irlandese	1981,500	1981,500	1982 —	1981,500	1981,500	1981,20	1980,900	1981,500	1981,500	—
Corona danese	193,770	193,770	193,90	193,770	193,770	193,77	193,770	193,770	193,770	193,77
Dracma	9,238	9,238	9,24	9,238	—	—	9,237	9,238	9,238	—
E.C.U.	1533,100	1533,100	1533,50	1533,100	1533,100	1533,07	1533,050	1533,100	1533,100	1533,10
Dollaro canadese	977,500	977,500	979 —	977,500	977,500	977,80	978,100	977,500	977,500	977,50
Yen giapponese	9,693	9,693	9,69	9,693	9,693	9,69	9,693	9,693	9,693	9,69
Franco svizzero	898,800	898,800	899,25	898,800	898,800	898,80	898,800	898,800	898,800	898,80
Scellino austriaco	105,343	105,343	105,40	105,343	105,343	105,34	105,350	105,343	105,343	105,35
Corona norvegese	195,010	195,010	195 —	195,010	195,010	194,95	194,900	195,010	195,010	195 —
Corona svedese	208,080	208,080	208,10	208,080	208,080	208,08	208,080	208,080	208,080	208,08
FIM	306,390	306,390	306,25	306,390	306,390	306,37	306,350	306,390	306,390	—
Escudo portoghese	9,014	9,014	9,02	9,014	9,014	9,02	9,030	9,014	9,014	9 —
Peseta spagnola	11,008	11,008	11 —	11,008	11,008	11,01	11,020	11,008	11,008	11
Dollaro australiano	897,300	897,300	897 —	897,300	897,300	896,65	896 —	897,300	897,300	897,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1988

Dollaro USA	1228,350	Lira irlandese	1981,200	Scellino austriaco	105,346
Marco germanico	740,555	Corona danese	193,770	Corona norvegese	194,955
Franco francese	217,900	Dracma	9,237	Corona svedese	208,080
Fiorino olandese	659,020	E.C.U.	1533,070	FIM	306,370
Franco belga	35,397	Dollaro canadese	977,800	Escudo portoghese	9,022
Lira sterlina	2281,250	Yen giapponese	9,693	Peseta spagnola	11,014
		Franco svizzero	898,800	Dollaro australiano	896,650

Media dei titoli del 14 marzo 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,550
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,575
» » » TR 2,5% 1983/93	92,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,600
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 4-1984/88	99,875
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100,225
» » » » 1- 7-1983/88	100,675
» » » » 1- 8-1983/88	100,625
» » » » 1- 9-1983/88	100,975
» » » » 1-10-1983/88	100,950
» » » » 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,925
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	102,700
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	102,775
» » » » 18-12-1985/90	99,850
» » » » 1- 1-1984/91	102,725
» » » » 17- 1-1986/91	99,775
» » » » 1- 2-1984/91	102,775
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	102,050
» » » » 18- 3-1986/91	99,800
» » » » 1- 4-1984/91	101,825
» » » » 1- 5-1984/91	101,825
» » » » 1- 6-1984/91	101,975
» » » » 1- 7-1984/91	101,100
» » » » 1- 8-1984/91	101,150
» » » » 1- 9-1984/91	101,200
» » » » 1-10-1984/91	101,075
» » » » 1-11-1984/91	101 —
» » » » 1-12-1984/91	100,650
» » » » 1- 1-1985/92	100,250
» » » » 1- 2-1985/92	100,025
» » » » 18- 4-1986/92	97,875
» » » » 19- 5-1986/92	96,375
» » » » 20- 7-1987/92	98,575
» » » » 18- 6-1986/93	95,725
» » » » 17- 7-1986/93	95,475
» » » » 19- 8-1986/93	95,425
» » » » 18- 9-1986/93	95,550
» » » » 20-10-1986/93	96,700
» » » » 1- 2-1985/95	99,650
» » » » 1- 3-1985/95	94,400
» » » » 1- 4-1985/95	93,850
» » » » 1- 5-1985/95	93,600
» » » » 1- 6-1985/95	93,650
» » » » 1- 7-1985/95	95,525
» » » » 1- 8-1985/95	95,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	95,125
» » » » 1-10-1985/95	95,500
» » » » 1-11-1985/95	95,850
» » » » 1-12-1985/95	96,475
» » » » 1- 1-1986/96	97,100
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,200
» » » » 1- 2-1986/96	97,550
» » » » 1- 3-1986/96	96,175
» » » » 1- 4-1986/96	95,050
» » » » 1- 5-1986/96	95,125
» » » » 1- 6-1986/96	95,225
» » » » 1- 7-1986/96	95,350
» » » » 1- 8-1986/96	94,875
» » » » 1- 9-1986/96	95,050
» » » » 1-10-1986/96	94,925
» » » » 1-11-1986/96	95,350
» » » » 1-12-1986/96	96,725
» » » » 1- 1-1987/97	97 —
» » » » 1- 2-1987/97	96,900
» » » » 18- 2-1987/97	96,625
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,225
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,625
» » » 12,50% 1-10-1988	101,225
» » » 12,50% 1-11-1988	101,650
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,175
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,325
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,725
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,100
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,800
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 1-1990	104 —
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,450
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,600
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,600
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,175
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,350
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,425
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,825
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,375
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,225
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,050
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,575
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,200
» » » 10,50% 1- 8-1990	100 —
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,300
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,500
» » » 9,25% 1-10-1990	96,325
» » » 9,25% 1-11-1990	96,400
» » » 9,25% 1-12-1990	96,975
» » » 12,50% 1- 3-1991	106,050
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,300
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,900
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,925
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,550
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,125
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,850
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,700
» » » » 1983/90 11,50%	108,150
» » » » 1984/91 11,25%	108,675
» » » » 1984/92 10,50%	108,575
» » » » 1985/93 9,60%	106,075
» » » » 1985/93 9,75%	105,875
» » » » 1985/93 9,00%	103,150
» » » » 1985/93 8,75%	102,625
» » » » 1986/94 8,75%	102,400
» » » » 1986/94 6,90%	93,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M14038

MINISTERO DEL TESORO

N. 51

Corso dei cambi del 15 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1232,400	1232,400	1232,20	1232,400	1232,400	1232,30	1232,200	1232,400	1232,400	1232,40
Marco germanico	740,300	740,300	740,50	740,300	740,300	740,20	740,100	740,300	740,300	740,30
Franco francese	217,860	217,860	218,05	217,860	217,860	217,80	217,860	217,860	217,860	217,86
Fiorino olandese	658,870	658,870	659 —	658,870	658,870	658,83	658,800	658,870	658,870	658,87
Franco belga	35,387	35,387	35,38	35,387	35,387	35,38	35,377	35,387	35,387	35,38
Lira sterlina	2282,400	2282,400	2283,50	2282,400	2282,400	2282,70	2283,—	2282,400	2282,400	2282,40
Lira irlandese	1979,400	1979,400	1981 —	1979,400	1979,400	1979,85	1980,300	1979,400	1979,400	—
Corona danese	193,550	193,550	193,50	193,550	193,550	193,54	193,530	193,550	193,550	193,55
Dracma	9,242	9,242	9,24	9,242	—	—	9,241	9,242	9,242	-
E.C.U.	1534,150	1534,150	1533 —	1534,150	1534,150	1534,10	1534,050	1534,150	1534,150	1534,15
Dollaro canadese	981,050	981,050	981 —	981,050	981,050	981,02	981 —	981,050	981,050	981,05
Yen giapponese	9,712	9,712	9,72	9,712	9,712	9,71	9,721	9,712	9,712	9,70
Franco svizzero	896,550	896,550	896 —	896,550	896,550	896,87	897,200	896,550	896,550	896,55
Scellino austriaco	105,470	105,470	105,32	105,470	105,470	105,48	105,500	105,470	105,470	105,47
Corona norvegese	194,930	194,930	194,60	194,930	194,930	194,89	194,850	194,930	194,930	194,92
Corona svedese	208,330	208,330	208,10	208,330	208,330	208,36	208,400	208,330	208,330	208,32
FIM	306,500	306,500	306,25	306,500	306,500	306,55	306,600	306,500	306,500	—
Escudo portoghese	9,014	9,014	9,02	9,014	9,014	9,02	9,042	9,014	9,014	9,06
Peseta spagnola	11,038	11,038	11,02	11,038	11,038	11,03	11,035	11,038	11,038	11,038
Dollaro australiano	902,400	902,400	901,75	902,400	902,400	902,95	903,500	902,400	902,400	903,500

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1232,300
Marco germanico	740,200
Franco francese	217,860
Fiorino olandese	658,835
Franco belga	35,382
Lira sterlina	2282,700
Lira irlandese	1979,850
Corona danese	193,540
Dracma	9,241
E.C.U.	1534,100
Dollaro canadese	981,025
Yen giapponese	9,716
Franco svizzero	896,875
Scellino austriaco	105,485
Corona norvegese	194,890
Corona svedese	208,365
FIM	306,550
Escudo portoghese	9,028
Peseta spagnola	11,036
Dollaro australiano	902,950

Media dei titoli del 15 marzo 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,550
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,550
» » » TR 2,5% 1983/93	92,075
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,600
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100,275
» » » » 1- 7-1983/88	100,700
» » » » 1- 8-1983/88	100,600
» » » » 1- 9-1983/88	100,950
» » » » 1-10-1983/88	100,900
» » » » 15- 7-1985/90	99,675
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,350
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	102,725
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	102,775
» » » » 18-12-1985/90	99,750
» » » » 1- 1-1984/91	102,750
» » » » 17- 1-1986/91	99,775
» » » » 1- 2-1984/91	102,775
» » » » 18- 2-1986/91	99,925
» » » » 1- 3-1984/91	102 —
» » » » 18- 3-1986/91	99,800
» » » » 1- 4-1984/91	101,700
» » » » 1- 5-1984/91	101,650
» » » » 1- 6-1984/91	101,850
» » » » 1- 7-1984/91	101,125
» » » » 1- 8-1984/91	101,125
» » » » 1- 9-1984/91	101,150
» » » » 1-10-1984/91	101,125
» » » » 1-11-1984/91	101,975
» » » » 1-12-1984/91	100,525
» » » » 1- 1-1985/92	100,125
» » » » 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	97,700
» » » » 19- 5-1986/92	96,125
» » » » 20- 7-1987/92	98,600
» » » » 18- 6-1986/93	95,425
» » » » 17- 7-1986/93	95,250
» » » » 19- 8-1986/93	95,200
» » » » 18- 9-1986/93	95,275
» » » » 20-10-1986/93	96,550
» » » » 1- 2-1985/95	99,700
» » » » 1- 3-1985/95	94,350
» » » » 1- 4-1985/95	93,650
» » » » 1- 5-1985/95	93,475
» » » » 1- 6-1985/95	93,600
» » » » 1- 7-1985/95	95,525
» » » » 1- 8-1985/95	95,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	95,100
» » » » 1-10-1985/95	95,175
» » » » 1-11-1985/95	95,775
» » » » 1-12-1985/95	96,400
» » » » 1- 1-1986/96	97,025
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,250
» » » » 1- 2-1986/96	97,375
» » » » 1- 3-1986/96	96 —
» » » » 1- 4-1986/96	94,875
» » » » 1- 5-1986/96	95,025
» » » » 1- 6-1986/96	95,075
» » » » 1- 7-1986/96	95,075
» » » » 1- 8-1986/96	94,700
» » » » 1- 9-1986/96	94,850
» » » » 1-10-1986/96	94,750
» » » » 1-11-1986/96	95,150
» » » » 1-12-1986/96	96,450
» » » » 1- 1-1987/97	96,950
» » » » 1- 2-1987/97	96,800
» » » » 18- 2-1987/97	96,450
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,100
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,725
» » » 12,50% 1-10-1988	101,200
» » » 12,50% 1-11-1988	101,675
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,075
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,350
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,550
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,950
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,725
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,575
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,950
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,425
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,400
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,550
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,175
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,350
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,400
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,650
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,175
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,200
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,875
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,925
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,800
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,325
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,450
» » » 9,25% 1-10-1990	96,275
» » » 9,25% 1-11-1990	96,275
» » » 9,25% 1-12-1990	96,825
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,975
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,075
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,575
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,875
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,500
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,050
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,300
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,525
» » » » 1983/90 11,50%	108,150
» » » » 1984/91 11,25%	108,650
» » » » 1984/92 10,50%	108,600
» » » » 1985/93 9,60%	106,025
» » » » 1985/93 9,75%	105,925
» » » » 1985/93 9,00%	103,200
» » » » 1985/93 8,75%	102,650
» » » » 1986/94 8,75%	102,450
» » » » 1986/94 6,90%	93,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M15038

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 5

È stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

certificato nominativo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 1° marzo 1991, n. 199, di nominali L. 100.000 intestato alla Banca commerciale italiana, succursale di Lecce. Annotazione: proviene dalla rendita 5% n. 252383 e per L. 35.500 è ipotecato per cauzione dovuta dalla banca titolare quale tesoriere del comune di Lecce per il periodo 1943-1952 e quale esattore dello stesso comune per il periodo 1948-1953 nonché quale esattore-tesoriere per il periodo 1954-1963 e quale esattore per il medesimo comune per il periodo 1964-1985 e per l'anno 1986 g.ta art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2. La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, prov., ric. prov., comune ed altri enti interessati (art. 39 del testo unico II.DD. - Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858);

certificato nominativo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 1° marzo 1991, n. 200, di nominali L. 100.000 intestato alla Banca commerciale italiana S.p.a., sede di Milano. Annotazione: proviene dalla rendita 5% n. 265763 e per L. 25.100 è ipotecato per cauzione dovuta dalla banca titolare quale ricevitore e cassiere provinciale di Sassari per il periodo 1943-84. La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, prov. ed altri enti interessati (art. 118 del testo unico II.DD. - Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858).

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(Unica pubblicazione) Elenco n. 6

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato nominativo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 1° ottobre 1988, n. 657, di nominali L. 100.000 intestato al Museo storico dei Granatieri di Sardegna - Roma. Annotazione: è destinato al lascito col. Bianchi Ninni presso il Museo storico dei Granatieri di Sardegna - Roma, g.ta domanda 27 febbraio 1987 della Banca commerciale italiana, sede di Roma.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

88A1286

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1987, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'argento

Alla memoria di Mauro Santocchi, il 19 agosto 1986 in Forte dei Marmi (Lucca). — Spinto da generoso impulso e incurante del rischio, non esitava ad affrontare il mare in burrasca per soccorrere un bagnante in procinto di annegare. Rimaneva, però, travolto da un vortice perdendo così la vita tra le onde. Mirabile esempio di grande ardimento e nobile altruismo spinti fino all'estremo sacrificio.

Giuseppina Blangero, il 5 aprile 1986 in Robilante (Cuneo). — Con coraggioso e tempestivo intervento si gettava su un bambino sordomuto che sostava tra i binari mentre stava per sopraggiungere un treno. Afferratolo per un braccio, lo scaraventava lontano dai binari, salvandolo da sicura morte. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di generoso altruismo.

Agente di pubblica sicurezza Silvano Buoni o Del Buono, agente di pubblica sicurezza Pietro Occhipicca, il 27 dicembre 1985, aeroporto internazionale di Fiumicino (Roma). — Nel corso di un attentato terroristico, ingaggiava, insieme ad un collega, un violento conflitto a fuoco con gli attentatori mettendo in serio pericolo la propria vita. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere.

Alla memoria di Filippo Tristano, il 18 luglio 1985 in San Giusto (Matera). — Richiamato da invocazioni di aiuto, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, si tuffava in mare per soccorrere una ragazza in procinto di annegare, perchè travolta da un vortice. Raggiuntala la traeva in salvo ma, per lo sforzo compiuto, tra i marosi, perdeva la giovane vita. Mirabile esempio di nobile altruismo e di grande ardimento spinti fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di Giorgio Corbelli, il 28 gennaio 1978 in Roma. — Con coraggio e decisione non esitava ad ingaggiare un conflitto a fuoco con due malviventi, penetrati nella gioielleria di sua proprietà, allo scopo di bloccarne la fuga. Ripetutamente fatto segno a colpi d'arma da fuoco, rimaneva ferito mortalmente. Mirabile esempio di grande coraggio e sprezzo del pericolo.

Danilo Centofanti, il 6 marzo 1978 in Roma. — Con coraggio e decisione non esitava ad ingaggiare un conflitto a fuoco con tre malviventi penetrati nell'armeria di proprietà del fratello e che impossessatisi di armi e munizioni cercavano di guadagnare l'uscita. Riuscivano a ferire mortalmente uno dei rapinatori mentre i complici si davano a precipitosa fuga. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo ed altro senso civico.

Medaglie di bronzo

Lo Coco Francesco, Emmi Francesco, Pagano Carmelo, il 25 dicembre 1985 in Piano Provenzana di Linguaglossa (Catania). — In occasione di un violento sisma che aveva provocato il crollo di un albergo, con sprezzo del pericolo e generoso altruismo, aiutava un sottufficiale dei carabinieri a trarre in salvo tre feriti, rimasti imprigionati sotto le macerie.

Maresciallo maggiore Russo Pasquale, il 25 dicembre 1985 in Piano Provenzana di Linguaglossa (Catania). — In occasione di un violento sisma che aveva provocato il crollo di un albergo, con grande coraggio e generoso altruismo, si introduceva tra le macerie unitamente ad alcuni volontari, riuscendo a trarre in salvo tre feriti. Rinnovava, quindi, le ricerche sino ad assicurarsi che nessun'altra persona fosse rimasta imprigionata.

Carabiniere Antonio Passarello, il 19 dicembre 1985, Villaggio di Mortelle (Messina). — Libero dal servizio, con generoso altruismo si lanciava nelle fredde acque del mare, traendo in salvo una giovane donna che aveva tentato il suicidio.

Vigile urbano Giovanni Bassani, il 1° aprile 1985 in Roma. — Vigile urbano, constatato che una donna gettatasi nel fiume Tevere a scopo suicida rifiutava il soccorso attraverso il lancio di una corda, non esitava a tuffarsi per raggiungerla a nuoto e trarla in salvo a riva.

88A1225

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto 5 maggio 1987 il Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile, per le azioni coraggiose sottoindicate:

Agente di pubblica sicurezza Giuseppe Cergnai, il 12 marzo 1987 in Pistoia. — Richiamato da colpi d'arma da fuoco provenienti da una vicina gioielleria, ove quattro malviventi armati avevano fatto irruzione a scopo di rapina, non esitava, unitamente ad un collega, ad intervenire prontamente per contrastare la fuga dei malfattori.

Carabiniere Franco Biserna, carabiniere Michele Ursi, carabiniere Carlo Colabello, vice brigadiere dei carabinieri Paolo Conte, il 3 settembre 1986 in Saline Volterra (Pisa). — Con grave e ponderato rischio personale, si introduceva ripetutamente in un'abitazione invasa dalle fiamme riuscendo, coadiuvato da altri militari, a trarre in salvo tre persone già in preda a principio di asfissia ed a provvedere al completo spegnimento dell'incendio.

Maresciallo maggiore della guardia di finanza Odo Marinelli, il 3 agosto 1986 in Genga (Ancona). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a lanciarsi nelle acque di un fiume, per soccorrere un giovane bagnante che, privo di sensi, era in procinto di annegare.

Vice sovrintendente di pubblica sicurezza Angelo Calvanese, il 16 maggio 1986 in Civitavecchia. — Accortosi del sopraggiungere di un treno, senza esitazione e con sprezzo del pericolo, si gettava su una donna che si aggirava sui binari con intenti suicidi, riuscendo a porla in salvo.

Brigadiere Romualdo Mulas, brigadiere Mario Medda, il 30 aprile 1986 in Osini (Nuoro). — Con grave e ponderato rischio personale s'introduceva più volte in un'abitazione invasa dalle fiamme e con l'aiuto di un collega portava all'esterno due bombole di gas surriscaldate, scongiurando più gravi conseguenze.

Vigile del fuoco Daniro Galli, il 17 aprile 1986 in Montemarciano (Ancona). — Benchè libero dal servizio, si introduceva coraggiosamente in un appartamento in fiamme riuscendo a trarre in salvo un uomo che giaceva esanime sul pavimento. Collaborava, poi, fino al completo spegnimento dell'incendio.

Fiorello Bellemo, l'8 agosto 1985 in Port Sudan. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi in mare per soccorrere un uomo che, precipitatovi a causa di un improvviso malore, era in procinto di annegare.

88A1226

Sostituzione di componenti la commissione elettorale circoscrizionale per il Piemonte per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per gli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con decreti ministeriali 3 marzo 1988, l'ing. Michele Iuffrida, ispettore, e il capo reparto Ferruccio Perrosino, sono stati nominati componenti della commissione elettorale circoscrizionale per il Piemonte per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per gli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in sostituzione, rispettivamente dell'ing. Gino Novello, ispettore R.T.A., e del vigile Alberto Pilotto, impossibilitati ad adempiere all'incarico.

88A1265

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per la Sicilia per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per gli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1988, il capo squadra Alessandra F. Paolo è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Sicilia per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per gli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in sostituzione del capo squadra Apprendi Giuseppe, che si è presentato candidato alle elezioni di cui sopra.

88A1266

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati:

Marchio	Ragione sociale	Sede
10-BL	Atelier des Orfreves S.p.a.	Villanova di Longarone
11-BL	Silver Goldart di Marogna & Fontaniva	Belluno
73-BO	Curti Massimiliano	Bologna
170-BO	Giacomazzi Gianni	Bologna
211-BO	Ghirardini Silvia	Bologna
212-BO	Bortolotti Denise	Bologna
38-CT	Pieffe preziosi di Pappalardo Francesco	Catania
4-FO	Restani & Tagliatti	Rimini
638-FI	Avossa Armando	Firenze
898-FI	Biliotti Enrico	Firenze
182-GE	A. Colombo e C. Mazzoli S.n.c.	Genova
215-GE	De Luca Natale	Genova
11-MC	Cestarelli Franco	Macerata
838-MI	Bertazzi Guido	Milano
1283-MI	Di Franco & C. S.r.l.	Milano
1315-MI	Ferrantelli Ennio Dario	Milano
24-MO	Giusti Margherita in Malavolti	Montecreto
220-NA	Di Conno Giuseppe	Torre del Greco
280-NA	Crispino Michele	Torre del Greco
354-NA	Fratelli Granata S.n.c.	Napoli
453-NA	La Rana Francesco	Torre del Greco
512-NA	L. Mazza e B. Fioravante	Torre del Greco

88A1228

553° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 3 novembre 1987 la concessione della miniera di anidride carbonica denominata «Ferrarelle II» nei comuni di Riardo e Teano (Caserta), è intestata alla società «Ferrarelle S.p.a.», con sede in Roma, via Elio Vittorini n. 129.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1987 è accettata la rinuncia della S.r.l. S.A.I.M. Miniere di zolfo, con sede in Napoli, via S. Carlo n. 26, alla concessione mineraria di zolfo denominata S.A.I.M. nei comuni di Tufo, Chianche e Altavilla Irpina, provincia di Avellino.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1987 è accettata la rinuncia del comune di Lanzada (Sondrio) alla concessione mineraria di amianto denominata «Dossi di Franscia Valbrutta» in territorio del comune di Lanzada (Sondrio).

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1987 è accettata la rinuncia del comune di Lanzada (Sondrio) alla concessione mineraria denominata «Rosso e Banche» in comune di Lanzada (Sondrio).

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1987 è accettata la rinuncia del comune di Lanzada (Sondrio) alla concessione mineraria denominata «Scingiasco» in comune di Lanzada (Sondrio).

Con decreto D.D. 25 agosto 1987 la concessione mineraria di argille per terraglia forte, caolino e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata «Bertozzo» in comune di Sarego (Vicenza) di cui è titolare la ditta F.lli Mantoan di Mantoan Arturo e Alessandro S.n.c. - Movimenti terra autotrasporti, rappresentata da Mantoan Arturo, con sede in via A. Palladio n. 12, in Brendola (Vicenza), è stata modificata nell'area della superficie con un aumento sul settore est e riduzione sul settore ovest, conservando la misura originaria di Ha 155.

Con D.D. 26 settembre 1987 la concessione mineraria di bentonite e terre da sbianca denominata «Schiavi» nei comuni di Castelgomberto e Montecchio Maggiore (Vicenza) della quale è titolare l'Industria mineraria Quartiero Ferdinando e C. S.r.l., con sede in Schio (Vicenza), via Caussa n. 29, è rinnovata per la durata di anni quindici, a decorrere dal 10 novembre 1986.

Con D.D. 19 ottobre 1987 l'area della concessione mineraria di marna da cemento denominata «Begliano» in comune di Castel Focognano (Arezzo), di cui è titolare la Soc. Cementeria di Begliano S.p.a., con sede in Gubbio, via della Vittorina n. 60, è ampliata da Ha 88 ad Ha 190.74.00 (ettari centonovanta ed are settantaquattro).

Con D.D. 9 dicembre 1987 la concessione di talco denominata «Sasso Nero» in comune di Chiesa Valmalenco (Sondrio) è intestata alla Società mineraria valtellinese S.p.a., con sede a Postalesio (Sondrio), frazione Spinedi n. 2.

Con D.D. 9 dicembre 1987 la concessione di talco denominata «Mastabia e Lago» nei comuni di Torre S. Maria e Chiesa Valmalenco (Sondrio) è intestata alla Società mineraria valtellinese S.p.a., con sede a Postalesio (Sondrio), frazione Spinedi n. 2.

Con D.D. 9 dicembre 1987 la concessione mineraria di talco denominata «Bagnada» in comune di Lanzada (Sondrio) è intestata alla Società mineraria valtellinese S.p.a., con sede in Postalesio (Sondrio), frazione Spinedi n. 2.

88A1264

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO.
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cappelli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221